SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 295**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221 - Fax (06) 85082520.

Si comunica, inoltre, che l'invio verrà interrotto il 31 dicembre, a coloro che non saranno in regola con il versamento.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1995.

Schemi di capitolati relativi ad arredi per uffici la cui fornitura è di competenza del Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato.

95A7470

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1995, n. 532.

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle attività produttive, con particolare riferimento alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e di realizzare un programma satellitare di osservazione, al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi, dovute a fenomeni metereologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della Società Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo aerospaziale promosse dal Centro italiano di ricerche aerospaziali, d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, nonché per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, come integrate dal comma 2 del presente articolo, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data del 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli

organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

Art. 3.

Disposizioni relative alla attività delle Camere di commercio

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese, di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.».

Art. 4.

Conservazione di somme in bilancio

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7560, 7561, 7563, 7904 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Art. 5.

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi al Nuovo Modello di Difesa sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 46 miliardi per l'anno 1996, di lire 35 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi nell'anno 1995, lire 76 miliardi nell'anno 1996 e lire 111 miliardi nell'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

Art. 7.

Programma di osservazione satellitare

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni metereologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4499 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dal presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, a decorrere dall'esercizio 1994 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le seguenti: «per operazioni di locazione finanziaria».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

Art. 9.

Cooperazione aerospaziale

1. In attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore e nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge 16 maggio 1989 n. 184, il CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali, promuove, d'intesa con l'ASI, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali, con particolare riferimento all'educazione tecnico-scientificadei giovani, all'addestramento al volo, alla simulazione dei programmi impiegati nell'esplorazione spaziale, nonché alle attività informative e formative connesse. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale, il CIRA predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposito progetto da inoltrare all'approvazione delle amministrazioni statali vigilanti. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa.

Art. 10.

Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa

n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Voghera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Voghera (Pavia) ed il sindaco, nella persona del dott. Maurizio Ferrari;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 96 del 9 ottobre 1995, da diciassette consiglieri su trenta assegnati al comune di Voghera;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Voghera (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Daniele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Voghera (Pavia) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Maurizio Ferrari.

Successivamente, in data 9 settembre 1995, diciassette consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con la delibera n. 96 del 9 ottobre 1995, esaminata senza rilievi del comitato regionale di controllo in data 24 ottobre 1995.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/3195 Gab. del 28 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Voghera (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Daniele.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Virle Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Virle Piemonte (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Virle Piemonte (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valeria Sabatino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Virle Piemonte (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettoriali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 novembre 1995, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab. 9502233 del 7 novembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Virle Piemonte (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Valeria Sabatino.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A7541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Sergio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettoriali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 ottobre 1995, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9986/Gab/EE.LL. del 21 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Sergio.

Roma, 27 novembre 1995

Il Ministro dell'interno. CORONAS

95A7542

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1995.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in particolare l'art. 22, comma 16;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale sono state determinate le dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nelle seguenti misure e qualifiche: dirigente generale di livello C, n. 7; dirigente superiore di livello D, n. 16 e primo dirigente di livello E, n. 32;

Vista la tabella *B* allegata alla predetta legge e la tabella contenuta nel decreto ministeriale 7 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991, registro n. 16 Università e ricerca, foglio n. 82, con le quali sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nelle seguenti misure e qualifiche funzionali: nona, n. 50; ottava, n. 60; settima, n. 138; sesta, n. 75; quinta, n. 133; quarta, n. 52 e terza, n. 42;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 marzo 1995, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1995, registro n. 1, Università e ricerca, foglio n. 119, con il quale si è proceduto, in applicazione del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, alla rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nelle seguenti misure e qualifiche: dirigente generale, n. 7; dirigente superiore, n. 16; primo dirigente, n. 32; nona qualifica, n. 50; ottava qualifica, n. 60; settima qualifica, n. 138; sesta qualifica, n. 75; quinta qualifica, n. 133; quarta qualifica, n. 52; terza qualifica, n. 42; modificate, a decorrere dal 13 ottobre 1993, in applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, nelle seguenti misure: dirigenti generali, n. 7; dirigenti superiori, n. 19; primi dirigenti, n. 35; nona qualifica funzionale, n. 67; ottava, n. 98; settima, n. 146; sesta, n. 103; quinta, n. 147; quarta, n. 53 e terza, n. 42 per complessive settecentodiciassette unità, di cui sessantuno delle qualifiche dirigenziali e seicentocinquantasei di quelle funzionali;

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base della metodologia allegata alla circolare-direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 23 marzo 1994, di cui il medesimo Dipartimento della funzione pubblica ha preso atto con nota UOPA/C.LAV/2340 del 23 dicembre 1994, il cui esito, con la contestuale proposta di quantificazione delle dotazioni organiche del personale, è stato comunicato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato con fogli n. 5064/A2a del 3 agosto 1995 e n. 5501 del 5 settembre 1995;

Atteso che, alle proposte di dotazioni organiche del personale di cui alle citate note, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 28 settembre 1995 della Conferenza di servizi convocata dal Ministro per la funzione pubblica con telefax n. 16181 del 27 settembre 1995, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche dei dirigenti, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce le tabelle *A* e *B* allegate alla legge 9 maggio 1989, n. 168, la tabella annessa al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 7 giugno 1991, le tabelle contenute nel decreto del predetto Ministro 27 marzo 1995, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 ottobre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 103

TABELLA A

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali

Dirigente generale - livello C	7
Dirigente	48
Totale	55

Qualifiche funzionali

Nona qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	18
13/A	Direttore amministrativo contabile	12
17/A	Analista capo economico finanziario	5
28/A	Direttore statistico	3
265/A	Direttore di biblioteca	1
296	Analista esperto di procedure	6
297	Analista esperto di sistemi	3
305	Analista capo di progetto di ricerca	12
307	Specialista cooperazione internazionale coordinatore	10
	Totale	70

Ottava qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	22
13	Funzionario amministrativo contabile	16
17	Analista economico finanziario	5
28	Funzionario statistico	8
32	Revisore interprete traduttore	2
265	Bibliotecario	2
271	Analista di sistema	4
272	Analista di procedure	5
306	Analista di progetto di ricerca	16
	Totale	80

Settima qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	80
14	Collaboratore amministrativo contabile	50
29	Collaboratore statistico	10
33	Traduttore interprete	2
299	Programmatore esperto	8
	Totale	150

Sesta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	37
15	Ragioniere	16
30	Assistente statistico	8
60	Assistente tecnico per l'elettronica	7
276	Programmatore	5
278	Programmatore di gestione	4
280	Consollista	5
	Totale	82

Quinta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
4	Operatore amministrativo	40
6	Stenodattilografo	19
8	Coordinatore di rimessa	1
12	Autista meccanico specializzato	10
51	Elettricista specializzato	2
72	Idraulico specializzato	1
209	Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	2
283	Addetto a personal computers	22
	Totale	97

Quarta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
5	Coadiutore	22
11	Autista meccanico	11
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	7
208	Telefonista telescriventista operatore radio	4
285	Addetto alle macchine ausiliarie	4
291	Operatore di magazzino	2
	Totale	50

Terza qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	35
210	Addetto alle lavorazioni	8
	Totale	43

Totale qualifiche dirigenziali	55
Totale qualifiche funzionali	572
Totale complessivo	**627**

95A7543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 1995, n. 533.

Regolamento recante norme sull'organizzazione degli uffici veterinari periferici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria n. 89/608/CEE;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1993, che, in attuazione del predetto decreto, ha individuato gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE e la relativa competenza;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1993, che ha provveduto alla ricognizione e rideterminazione degli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, e successive modifiche;

Vista la decisione della Commissione CEE n. 94/24 del 7 gennaio 1994, con la quale è stato formalmente approvato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri (P.I.F.);

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 8 ottobre 1993;

Sulla proposta del direttore generale dei servizi veterinari;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile 1994;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1923 nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 luglio 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

L'organizzazione degli uffici veterinari periferici è rideterminata secondo la tabella allegata che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento e tenuto conto di quanto verrà disposto con il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 266/1993, saranno rideterminati gli organigrammi-tipo degli uffici veterinari.

2. Nelle more si provvederà ad assegnare agli uffici medesimi personale in possesso delle professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro della sanità
COSTA

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995
Registro n. 1, Sanità, foglio n. 393

ALLEGATO

UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

N	Regione sede dell'Ufficio	Ufficio veterinario periferico	Attività	Uffici dipendenti	Ambito territoriale
1	Piemonte	Torino	UVAC		Piemonte
			PIF	Caselle	Aeroporto
2	Piemonte	Domodossola	PIF		Stazione ferroviaria
3	Piemonte	Susa	(*)		Autoporto
4	Valle d'Aosta	Pollein	UVAC		Valle d'Aosta
			PIF(1)		Confine stradale
			PIF	G.S.Bernardo	Confine stradale
5	Lombardia	Milano	UVAC		Lombardia
6	Lombardia	Chiasso	PIF		Stazione ferroviaria
			PIF	Pontechiasso	Confine stradale
			PIF	Campocologno	Stazione ferroviaria
				Passo del Foscagno	Confine stradale
				Ponte del Gallo	Confine stradale
7	Lombardia	Linate	PIF		Aeroporto
8	Lombardia	Malpensa	PIF		Aeroporto

9	Trentino Alto Adige	Campo di Trens	UVAC		Trentino Alto Adige
			PIF(2)		Confine stradale
			PIF	Brennero	Confine stradale
			PIF	Fortezza	Stazione ferroviaria
				Prato alla Drava	Confine stradale
				S.Candido	Stazione ferroviaria
10	Veneto	Verona	UVAC		Veneto
			PIF	Villafranca	Aeroporto
11	Veneto	Venezia	PIF		Porto
			PIF	Tessera	Aeroporto
12	Friuli Venezia Giulia	Gorizia	UVAC		Friuli Venezia Giulia
			PIF	Gorizia/S.Andrea	Confine stradale
			PIF	Ronchi dei Legionari	Aeroporto
13	Friuli Venezia Giulia	Pontebba	PIF		Stazione ferroviaria
			PIF	Coccau	Confine stradale
14	Friuli Venezia Giulia	Prosecco	PIF(3)		Confine stradale
			PIF		Stazione ferroviaria
			PIF	Fernetti	Confine stradale
15	Friuli Venezia Giulia	Trieste	PIF		Porto
			PIF	Rabuiese	Confine stradale
16	Liguria	Genova	UVAC		Liguria
			PIF		Porto
			PIF	C.Colombo	Aeroporto
17	Liguria	La Spezia	PIF		Porto

18	Liguria	Ventimiglia	(*)		Confine stradale
19	Emilia Romagna	Campogalliano	UVAC		Emilia Romagna
			PIF	B.Panigale	Aeroporto
			PIF	Ravenna	Porto
20	Toscana	Livorno	UVAC		Toscana
			PIF		Porto
21	Marche	Ancona	UVAC		Marche ed Umbria
			PIF		Porto
22	Abruzzo	Pescara	UVAC		Abruzzo e e Moilse
23	Lazio	Fiumicino	UVAC		Lazio
			PIF	L. da Vinci	Aeroporto
			PIF	Ciampino	Aeroporto
			PIF	Gaeta	Porto
24	Campania	Napoli	UVAC		Campania e Basilicata
			PIF		Porto
			PIF	Capodichino	Aeroporto
			PIF	Salerno	Porto
25	Calabria	Reggio Calabria	UVAC		Calabria
			PIF	R.Calabria	Aeroporto
26	Puglia	Bari	UVAC		Puglia
			PIF		Porto
			PIF	Taranto	Porto
27	Sicilia	Catania	UVAC		Sicilia
			PIF		Porto
			PIF	Fontanarossa	Aeroporto
28	Sicilia	Palermo	PIF		Porto
			PIF	Punta Raisi	Aeroporto
29	Sardegna	Porto Torres	UVAC		Sardegna
			PIF	Olbia	Porto

Note:

P.I.F.: Posto di ispezione frontaliero previsto dal D.L. numero 93/1993 U.V.A.C.: Ufficio veterinario per gli adempimenti CE previsto dal D.L. n. 28/1993 e dal D.M. 18 febbraio 1993.

(*) Limitatamente al controllo sull'applicazione del decreto legislativo n. 532/1992 relativo al benessere animale nei trasporti internazionali e, sino alla revoca della decisione 92/571/CEE della commissione CEE, limitatamente al completamento del controllo di merci già parzialmente ispezionate dal P.I.F. di ingresso nella CE.

(1) Il P.I.F. di Pollein provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al G.S. Bernardo.

(2) Il P.I.F. di Campo di Trens provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al Brennero.

(3) il P.I.F. di Prosecco provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente dal P.I.F. di Fernetti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il D.Lgs. n. 266/1993 reca: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

95G0576

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1995.

Impegno della somma complessiva di L. 205.380.000.000 a favore delle regioni interessate, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1994, n. 726;

Vista la delibera CIPE del 24 giugno 1994 con la quale viene assegnata la somma di lire 700 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni a valere sulle risorse *ex lege* n. 64/1986;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 101260 del 9 gennaio 1995 con il quale, tra l'altro, viene istituito il capitolo di spesa 7095, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con una dotazione di lire 700 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per il finanziamento degli interventi di competenza delle regioni nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa per l'intero importo stanziato, sia in termini di competenza che in conto residui, a carico del capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 23 del 27 luglio 1995, con il quale viene impegnata la somma di L. 694.604.000.000, a valere sulla sopracitata disponibilità di L. 700.000.000.000 con un residuo di L. 5.396.000.000;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 172131 del 4 settembre 1995, con il quale, tra l'altro, viene recata una variazione in aumento di lire 200 miliardi, per il 1995, sul cap. 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota n. 817 Pres. 95 del 22 novembre 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa per l'importo di lire 200 miliardi in conto competenza 1995 - capitolo 7095;

Vista la nota n. 5/8750 del 10 agosto 1995, del Servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene richiesto il trasferimento delle risorse disponibili, a favore delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, per gli interventi di propria competenza finalizzati, nell'ambito del primo e secondo piano annuale, per le azioni organiche 6.3 e per i piani regionali di sviluppo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, con la quale si dispongono «immediati interventi per fronteggiare lo stato d'emergenza socio economico ambientale determinatosi nella regione Puglia»;

Visto l'art. 1 della sopracitata ordinanza, in cui viene individuata la figura del commissario delegato in quella del prefetto di Bari;

Visto l'art. 5 della citata ordinanza, secondo il quale il commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie comprese quelle attribuite sui fondi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione della giunta regionale Puglia n. 3451 del 27 luglio 1995 con la quale si delibera di accordare l'intesa del governo regionale al primo stralcio di programma predisposto dal commissario delegato;

Vista la nota prot. n. 1078/CD del 5 ottobre 1995 del prefetto di Bari, con la quale si richiede l'accreditamento dei fondi a valere sul cap. 7095;

Vista la nota indirizzata al prefetto di Bari — commissario delegato — n. 193-2 del 16 gennaio 1995, della Banca d'Italia - Tesoreria provinciale di Bari, con la quale viene comunicata l'istituzione dell'apposita contabilità speciale recante il numero di codice 1683;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 205.380.000.000, secondo le quote indicate nella sopracitata nota n. 5/8750, del 10 agosto 1995, del Servizio centrale delle politiche di coesione, destinando la quota relativa alla regione Puglia al commissario delegato ai sensi della sopracitata ordinanza;

Considerato che la limitata autorizzazione di cassa di L. 202.396.000.000 non consente erogazioni pari agli importi impegnati;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 205.380.000.000, per l'esercizio 1995, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Regioni	Destinazione dei finanziamenti	Impegni (importi in lire)
Abruzzo	1ª 2ª P.A.A. PRS	61.031.000.000
Basilicata. . . .	1ª 2ª P.A.A. PRS	50.000.000.000
Campania . . .	1ª 2ª P.A.A. PRS	30.853.000.000
Molise	Azioni organiche 6.3.	30.000.000.000
Commissario delegato (Puglia)	1° stralcio (1ª 2ª P.A.A. PRS)	33.496.000.000
	Totale . . .	205.380.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle somme di seguito indicate, secondo quote proporzionali agli impegni assunti con il precedente art. 1 del presente decreto:

Regioni	Importi da erogare
Abruzzo	60.144.270.505
Basilicata.	49.273.541.725
Campania	30.404.731.660
Molise	29.564.125.035
Commissario delegato (Puglia) . .	33.009.331.075
Totale . . .	202.396.000.000

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7546

DECRETO 24 novembre 1995.

Impegno, per l'esercizio 1995, della somma complessiva di L. 640.000.000.000 del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, a favore delle regioni a statuto ordinario.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201 di rifinanziamento dei programmi di cui alla citata legge n. 752/1986;

Vista la legge di conversione n. 46/1995, che autorizza, per il 1995, la spesa di lire 800 miliardi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, della quale il 20% da destinare al Ministero delle risorse agricole;

Vista la delibera CIPE 10 maggio 1995, con la quale è stata assegnata, fra l'altro, in attuazione della citata legge n. 46/1995, per il 1995, la somma complessiva di lire 640 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario per gli interventi nel campo agricolo;

Visto il decreto ministeriale Tesoro 4 agosto 1995, n. 176331, con il quale è apportata una variazione in aumento, per il 1995, di lire 640 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in attuazione della citata delibera CIPE 10 maggio 1995;

Vista la nota DAGL 1/817 Pres. 95, del 22 novembre 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, autorizza l'assunzione dell'impegno, per il 1995, della somma di lire 640 miliardi, nell'ambito delle disponibilità del cap. 7081, a favore delle regioni a statuto ordinario per interventi nel campo agricolo di cui alla legge n. 46/1995;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della citata somma di lire 640 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 640.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario secondo le quote di cui alla delibera CIPE 10 maggio 1995, di seguito riportate:

Regioni a statuto ordinario	Importi in milioni di lire
Piemonte	38.906
Liguria	12.794
Lombardia	41.894
Veneto	41.510
Emilia-Romagna	51.994
Toscana	39.219
Umbria	17.907
Marche	22.982
Lazio	46.624
Abruzzo	37.811
Molise	22.995
Campania	80.691
Puglia	84.320
Basilicata	42.586
Calabria	57.767
Totale . . .	640.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 640.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A7547

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 13 e 26 settembre 12 e 26 ottobre, 13 e 27 novembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 dicembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 106.664 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sedicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 agosto 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 dicembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 14 dicembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 dicembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 dicembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centosette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 dicembre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7567

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 dicembre 1995.

Disposizioni, relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria, concernenti l'assegnazione di ecopunti e di autorizzazioni bilaterali per il 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 23 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese aventi diritto, che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, viene calcolata, per il 1996, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1995 per 10 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 1996).

Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1995 viene calcolato in base ai dati contenuti nel sistema informativo della M.C.T.C., tenendo anche conto del numero dei transiti teoricamente effettuabili sulla base degli ecopunti restituiti ai sensi dell'art. 5 del decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995.

Non vengono conteggiati, per i fini indicati dal precedente comma, i transiti effettuati con ecopunti rilasciati per trasporti eccezionali.

Vengono conteggiati ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1996, i transiti effettuati con ecopunti rilasciati per trasporti nella c.d. direttrice «Nord-Sud» purché le ecocarte attestanti i relativi utilizzi siano restituite alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, entro e non oltre il 31 gennaio 1996. Le ecocarte pervenute oltre tale data non verranno conteggiate ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1996.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo.

Le imprese che hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti in via provvisoria ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, del decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995 non hanno titolo per ottenere ecopunti per l'anno 1996. L'amministrazione si riserva di esaminare la loro posizione nel caso vi sia una sopravvenienza attiva di ecopunti.

Art. 2.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è assegnata, come negli anni precedenti, una percentuale di ecopunti pari al 5% dell'intero ammontare di ecopunti a disposizione dei vettori italiani per l'anno 1996.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti a partire dal 1° gennaio 1995 e che presentano domanda di rinnovo ai sensi del

successivo art. 6, viene assegnata, nell'ambito dell'ammontare della percentuale indicata al precedente comma, una quota di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati agli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, che non sono titolari di ecopunti e che hanno in disponibilità almeno un veicolo il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 10, verranno attribuiti, con cadenza trimestrale, gli ecopunti non assegnati alle imprese di cui al precedente comma.

Le domande, la cui firma in calce del legale rappresentante o del titolare dovrà essere autenticata ai sensi di legge, dovranno pervenire entro il 30 gennaio 1996 per il primo trimestre, il 30 aprile 1996 per il secondo trimestre, il 31 luglio 1996 per il terzo trimestre ed il 31 ottobre 1996 per il quarto trimestre alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 15.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Art. 3.

In base al Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994, ai vettori italiani vengono assegnati, per l'anno 1996, n. 5.036.250 ecopunti.

Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti delle imprese aventi diritto superi il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani che esercitano autotrasporto di cose sia in conto terzi che in conto proprio, il numero degli ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti delle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per l'anno 1996.

Le assegnazioni di ecopunti, determinate a seguito dell'applicazione della normativa contenuta nel presente decreto, subiranno un arrotondamento alla decina.

Art. 4.

Nell'ambito degli ecopunti riservati a questo scopo, e fino al loro esaurimento, possono essere accreditati ecopunti per effettuare singoli trasporti eccezionali di transito alle imprese interessate, solamente dietro presentazione di apposita istanza almeno dieci giorni prima della prevista effettuazione del trasporto eccezionale medesimo.

Le istanze di cui al comma precedente dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, dovranno contenere l'autentica della firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente e ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 15.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo).

Art. 5.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi con destinazione Austria, per il 1996, vengono assegnate autorizzazioni in numero pari a quelle utilizzate nel 1995.

Le autorizzazioni bilaterali disponibili dopo che sono state effettuate le assegnazioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere assegnate, su domanda, anche ad imprese che nel 1995 non hanno effettuato alcun viaggio con destinazione Austria.

I viaggi con destinazione Austria effettuati da imprese di trasporto di merci in conto proprio non sono soggetti ad alcuna autorizzazione.

Art. 6.

Le imprese assegnatarie di ecopunti per l'anno 1996 devono produrre, entro il 29 febbraio 1996, una domanda di rinnovo dell'assegnazione ottenuta.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, entro il termine stabilito nel comma precedente, le imprese in questione verranno sospese dall'elenco di quelle assegnatarie di ecopunti. La riammissione sarà subordinata alla presentazione, entro il 30 aprile 1996, della domanda di rinnovo. Trascorso tale termine, le imprese interessate non verranno più ammesse ad effettuare trasporti di transito sul territorio austriaco.

Le istanze di cui ai commi precedenti dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, dovranno contenere l'autentica della firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente e ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 15.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo).

Art. 7.

Le imprese assegnatarie per l'anno 1996 di autorizzazione a viaggio con destinazione Austria devono produrre, entro il 29 febbraio 1996, una domanda di rinnovo dell'assegnazione conseguita.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, entro il termine stabilito nel comma precedente, le imprese in questione verranno cancellate dall'elenco di quelle assegnatarie di autorizzazioni bilaterali. La riammissione sarà subordinata alla presentazione di nuova istanza.

Le istanze di cui al comma 2 dell'art. 5 e ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, dovranno contenere l'autentica della firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente e ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 15.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e l'attestazione di un versamento di L. 10.000 sul c.c.p. 9001 in ragione di uno ogni cento viaggi di cui si chiede il rinnovo o l'assegnazione.

Art. 8.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi che nel 1995 hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti anche per effettuare transiti attraverso il territorio austriaco nella direzione c.d. «Nord-Sud», possono ottenere, nell'ambito dell'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, nell'anno 1996, una quota di ecopunti per effettuare il suddetto tipo di transito.

Gli ecopunti potranno essere ottenuti, non necessariamente in un'unica soluzione, a seguito di apposita istanza contenente l'indicazione precisa dei viaggi da effettuare e dei veicoli da utilizzare, indirizzata alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, ad essa dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 15.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo).

La possibilità di ottenere ecopunti per effettuare transiti in territorio austriaco nella direzione c.d. «Nord-Sud» è preclusa a quelle imprese che nel corso del 1995 non ne hanno ottenuti oppure avendoli ottenuti, li hanno utilizzati in maniera impropria.

Art. 9.

È fatto obbligo a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 1° ottobre 1990 e a quelli cui sia stato rilasciato Cop-dokument, che si presentano in frontiera, in uscita dallo Stato, per effettuare un transito attraverso il territorio austriaco, di esibire il relativo Cop-dokument, pertanto la mancata esibizione del Cop-dokument esclude la possibilità di ottenere ecopunti.

Tutti gli altri veicoli, che ai sensi della normativa vigente in materia non possono ottenere il Cop-dokument, quando si presentano in frontiera, in uscita dallo Stato, per effettuare un transito attraverso il territorio austriaco ritireranno sedici ecopunti per la sola andata oppure trentadue ecopunti per l'andata e il ritorno.

Art. 10.

Non possono essere utilizzati per effettuare transiti attraverso il territorio austriaco, a partire dal 1° gennaio 1996, veicoli messi in circolazione in uno Stato dell'Unione europea, che, quando entrano in disponibilità dell'impresa, a titolo di locazione, hanno un consumo di ecopunti superiore a quello previsto per l'anno dal Regolamento (CE) n. 3298/94 del 21 dicembre 1994.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 dicembre 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A7565

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 1995.

Autorizzazione per l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli della campagna 1995-96.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 21 del regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb;

Visto, in particolare, il paragrafo 3 del precitato art. 21 il quale prevede che l'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroghe da decidersi caso per caso, sono operazioni che si escludono a vicenda;

Tenuto conto che il dipartimento all'agricoltura e alimentazione della provincia autonoma di Trento ha segnalato che nel proprio territorio si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario nella corrente campagna vitivinicola, acidificare il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 1995 nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 e 3 dell'art. 21 regolamento CEE n. 822/87;

Tenuto conto della dichiarazione formulata dall'assessorato all'agricoltura di Trento con la quale lo stesso assessorato si impegna a procedere alle operazioni di acidificazione in assenza di operazioni di arricchimento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

3. Ai sensi dell'art. 21, paragrafo 3, del regolamento CE n. 822/87 l'acidificazione e l'arricchimento sono operazioni che si escludono a vicenda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7566

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Elettricoop» a r.l., in Pieve S. Paolo - Capannori, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 aprile 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Elettricoop» a r.l., con sede in Pieve S. Paolo - Capannori (Lucca), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta.

La società cooperativa «Elettricoop» a r.l., con sede in Pieve S. Paolo - Capannori (Lucca), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Pugliese in data 4 aprile 1978, rep. n. 165376 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Gori, nato a Pistoia il 26 febbraio 1952 con studio in Pistoia, Galleria Nazionale, 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Rilevata la necessità di apportare modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in data 23 luglio 1933;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 369 al 378 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 369. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma mira a fornire competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 370. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà, sentito il parere del consiglio di diploma.

Art. 371. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 33 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli di facoltà competenti riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 372. — Le facoltà che assicurano, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso, sono le seguenti:

facoltà di giurisprudenza per gli insegnamenti dell'area giuridica;

facoltà di lettere e filosofia per gli insegnamenti dell'area sociologica e pedagogica;

facoltà di economia per gli insegnamenti dell'area economica;

facoltà di medicina e chirurgia per gli insegnamenti dell'area sanitaria;

facoltà di lettere o di medicina per gli insegnamenti dell'area psicologica.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione del servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 373. — Il corso di studi prevede quindici annualità. Ogni singola annualità si articola in almeno 60 ore di didattica. Ciascuna annualità può essere sostituita da moduli didattici semestrali. I corsi, semestrali o annuali, sono tutti monodisciplinari.

Le discipline impartite comprendono insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari.

Sono insegnamenti fondamentali:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale 1, 2, 3;
organizzazione del servizio sociale 1, 2;
statistica sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
psicologia sociale;
psicologia dello sviluppo;
sociologia;
sociologia della devianza;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
elementi di diritto e procedura penale;
medicina sociale;
economia pubblica.

Sono insegnamenti complementari:

politica sociale;
diritto di famiglia;
pedagogia generale;
diritto penitenziario;
psicodinamica delle relazioni familiari;
criminologia minorile;
storia delle istituzioni politiche;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
diritto amministrativo;
diritto regionale degli enti locali;
sociologia dell'organizzazione;
storia dell'amministrazione pubblica;
teoria e tecnica del colloquio psicologico;
psicologia di comunità;
economia della sicurezza sociale;
economia applicata;
educazione degli adulti;
elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.

L'attivazione degli insegnamenti complementari viene stabilita con delibera del consiglio di facoltà avuto riguardo alle risorse disponibili.

Nel piano di studio individuale gli insegnamenti complementari, nei limiti consentiti dalla frequenza obbligatoria, possono essere sostituiti con insegnamenti impartiti in altri diplomi o corsi di laurea purché appartengano alla medesima area disciplinare dell'insegnamento sostituito o ad area affine.

Art. 374. — Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera, con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza

del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti nel piano di studio, tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 375. — Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Rientrano nelle competenze del consiglio di diploma:

la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

il programma dei corsi;

le propedeuticità d'esame;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

le modalità del tirocinio presso le sedi con cui sono state stipulate le convenzioni.

In sede di prima attuazione il piano degli studi verrà deliberato dal consiglio di facoltà, sulla base dell'esperienza maturata attraverso la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 28 ottobre 1995

Il rettore: OCCHIOCUPO

95A7551

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 13 dicembre 1995, n. 1.

Rilascio di licenze comunitarie di importazione per prodotti del settore tessile-abbigliamento.

Si richiama l'attenzione degli operatori su quanto disposto, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 3169/94 (GUCE L 335/94), in ordine alle procedure di rilascio delle licenze di importazione per prodotti tessili sottoposti ad autorizzazione o sorveglianza preventiva, originari da Paesi terzi con i quali vigono accordi o protocolli di settore.

In particolare si sottolineano i seguenti punti.

1) Le istanze indirizzate a questo Ministero in carta semplice, devono recare le seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (incluso, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti), nonché il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo dell'eventuale dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) il Paese di origine dei prodotti ed il Paese di destinazione;

e) una descrizione dei prodotti che ne indichi la denominazione commerciale e il codice della nomenclatura combinata (NC);

f) la categoria e il quantitativo nell'unità di misura prevista;

g) il valore dei prodotti (come riportato nella licenza d'esportazione, ove la presentazione dell'E.L. sia obbligatoria per il rilascio della licenza di importazione);

h) la data e il numero della licenza d'esportazione (ove la presentazione dell'E.L. sia obbligatoria per il rilascio della licenza di importazione);

i) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

j) la data e la firma dell'importatore.

2) Alle domande di importazione relative a prodotti tessili soggetti a duplice controllo va allegato l'originale della licenza di esportazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese esportatore.

Al riguardo si fa presente che — per esigenze connesse al migliore funzionamento del sistema informatico comunitario di gestione delle licenze (SIGL) — ad ogni licenza di esportazione deve corrispondere una sola licenza di importazione. Pertanto non è consentito presentare una domanda unica per un quantitativo che sia rappresentato da più licenze di esportazione anche se queste si riferiscano alla stessa categoria tessile/Paese.

3) Dal 1° gennaio 1996 questa Amministrazione rilascerà autorizzazioni e documenti di sorveglianza per le merci oggetto della presente circolare su modelli conformi al modulo comune di licenza di importazione che figura in allegato al citato regolamento n. 3169/94.

Tali licenze sono utilizzabili presso qualsiasi dogana comunitaria.

4) Si rammenta, infine, che le licenze devono essere restituite a questo Ministero per la verifica dell'utilizzo e per comunicare tempestivamente alla Commissione U.E. gli eventuali quantitativi non utilizzati.

A tal fine la restituzione deve essere effettuata immediatamente dopo l'utilizzo totale della licenza e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza della validità della licenza stessa.

Il direttore generale delle importazioni ed esportazioni
MARTUSCELLI

95A7574

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

139° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95 e n. 274/95 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 9309 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. AP 98 (ALZO DI MIRA REGOLARE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9310 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 21 AS
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 61
Lunghezza dell'arma: MM. 125
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO TITOLARE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9311 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BERNARDELLI» MOD. EXPRESS VB (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9312 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.367-C-95 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANTON» MOD. MAUSER
Calibro: 318 RIMMLESS NITRO-EXPRESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INDIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BALESTRI DARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9313 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.368-C-95 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «EVANS» MOD. MANNLICHER SCHÖNAUER 1903
Calibro: MM. 6,5 × 54 MANNLICHER SCHÖNAUER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 665
Lunghezza dell'arma: MM. 1215
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BALESTRI DARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9314 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI, VISINI & CO.» MOD. S.E.H.
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota: L'arma può essere corredata di una coppia di canne giustapposte express lunge mm 610, camerate per impiegare la cartuccia in cal. 22-250, pertanto la lunghezza totale dell'arma sarà mm 1050.

N. 9315 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI, VISINI & CO.» MOD. P.V.
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9316 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI, VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 35 WHELEN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9317 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MAUSER» MOD. C 96 «FLATSIDE»
Calibro: MM. 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 310
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9318 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MAUSER» MOD. 1898 TARGET (MODIFICA SCHULTZ & LARSEN)
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 750
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA - MODIFICATA DALLA «SHULTZ & LARSEN» DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9319 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CARL GUSTAF» MOD. M 63 (TACCA DI MIRA A DIOTTRA)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9320** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE
Denominazione. «FARE FLAVIO» MOD LINXS
Calibro MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9321** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione. «FARE FLAVIO» MOD. LINXS
Calibro: MM. 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne. MM 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N **9322** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.326-C-94 in data 23 novembre 1995*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FARE FLAVIO» MOD LINXS
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9323** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione. «FARÈ FLAVIO» MOD. LINXS
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9324 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: ««FARÈ FLAVIO» MOD. ROYAL
Calibro: 505 MAGNUM GIBBS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 720
Lunghezza dell'arma: MM. 1270
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SCATTO SENSIBILIZZABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9325 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 405 WALD 96 SAFARI
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9326 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. DOPPIETTA P.Z. 96
Calibro: 20/6 × 62 FRERES
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9327 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. DOPPIETTA P.Z. 96
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9328 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 914-C-78 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. DOPPIETTA P.Z. 96
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9329 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. DOPPIETTA P.Z. 96
Calibro: 20/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M A PI Z. DI P. ZANARDINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9330 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 914-C-78 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A PI.Z.» MOD. DOPPIETTA P Z. 96
Calibro: 20/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9331 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2653-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9332 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609,6
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9333 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609,6
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9334 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609,6
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9335 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609,6
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9336** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY RIFLE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609,6
Lunghezza dell'arma: MM. 955
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9337** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. P 40 F
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 113,5
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9338** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. T 40 FB
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 93,5
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9339** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. P 40 R
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 113,5
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N **9340** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. P 40 RB
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 93,5
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9341** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD T 94 F
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 93,5
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N **9342** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione. «F LLI TANFOGLIO» MOD T 94 R
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 93,5
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9343** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD T 95 F
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 113,5
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N **9344** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. T 95 R
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 113,5
Lunghezza dell'arma: MM. 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **9345** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: MM. 6,5 × 55 SE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9346** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» MOD CZ 550
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9347** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9348 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9349 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9350 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9351 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9352 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9353 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9354 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9355 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 550
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9356 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROWNING» MOD. G.P.
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 119
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9357 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9358 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9359 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9360 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: MM. 7-08
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 568
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9361 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 568
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9362 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9363 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 568
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9364 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: 257 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 568
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9365 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: 243 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610 CON COMPENSATORE MM 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9366 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508 CON COMPENSATORE MM 568
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO E GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO E GIAPPONE
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9367 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 528 CON COMPENSATORE MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 9368 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 477 CON COMPENSATORE MM 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 9369 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 477 CON COMPENSATORE MM 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 9370 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 477 CON COMPENSATORE MM 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 9371 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 528 CON COMPENSATORE MM 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 9372 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 477 CON COMPENSATORE MM 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 9373 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BAR
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 579 CON COMPENSATORE MM 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 9374 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. ADLER SPORT 1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 160 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 254
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: Questo modello è allestito utilizzando componenti COLT, REMINGTON, NORINKO, SPRINGFIELD ARMORY, FEDERAL ORDNANCE, THOPSON i cui marchi potranno apparire sull'arma oltre e quello attuale. L'arma può essere corredata di conversioni (canne compensate e caricatori) idonee ad impiegare cartucce cal. 45 HP (caricatore 8 colpi), 40 S. & W. (caricatore 8 colpi) e 38 Super Auto (caricatore 9 colpi). L'arma è qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9375 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700 VLS
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9376 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COLT 22 TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA INOX-SATINATA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 269
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9377 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COLT 22 (FINITURA INOX-SATINATA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 219
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9378 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARE» MOD. BENCH REST
Calibro: MM. 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9379 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. 300 UIT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 680
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9380 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. TACTICAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9381 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. TACTICAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9382 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. TACTICAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9383 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADC» MOD. TACTICAL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9384 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2602-C-79 in data 23 novembre 1995*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD GT SPORT/I (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 285
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F LLI TANFOGLIO S.R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9385 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD T 95 S (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 133,5 CON FRENO BOCCA MM 157
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9386 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD P 40 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 121,5
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9387 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. P 40 S (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 133,5 CON FRENO BOCCA MM 157
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9388 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. P 21 L (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9389 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 15 M/S (CASTELLO IN ACCIAIO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA, CROMATA E NATURALE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15 (MONOFILARE)
Lunghezza delle canne: MM. 148
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAPOVANI RICCARDO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9390 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 15 B/S (CASTELLO IN ACCIAIO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA, CROMATA E NATURALE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17 (BIFILARE)
Lunghezza delle canne: MM. 148
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAPOVANI RICCARDO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9391 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 13 M/S (CASTELLO IN ACCIAIO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA, CROMATA E NATURALE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13 (MONOFILARE)
Lunghezza delle canne: MM. 148
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAPOVANI RICCARDO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9392 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 15 B/S (CASTELLO IN ACCIAIO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA, CROMATA E NATURALE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15 (BIFILARE)
Lunghezza delle canne: MM. 148
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAPOVANI RICCARDO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «DELTA AR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9393 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 10 M/S (CASTELLO IN ACCIAIO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA, CROMATA E NATURALE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 (MONOFILARE)
Lunghezza delle canne: MM. 148
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAPOVANI RICCARDO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «DELTA AR S.R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9394 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 091-C-94 in data 23 novembre 1995.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 10 B/S (CASTELLO IN ACCIAIO) (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA, CROMATA E NATURALE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10 (BIFILARE)
Lunghezza delle canne: MM. 148
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CAPOVANI RICCARDO AMMINISTRATORE DELLA DITTA «DELTA AR S.R L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 6956 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» mod. CZ 550 (monogrilletto con sensibilizzatore dello scatto) cal. mm 6,5 × 55 SE (canna mm 600). Il modello dell'arma può essere denominato anche MOD. CZ 537 GRAND.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 ottobre 1995.

Al n. 6957 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD» mod. CZ 550 (monogrilletto con sensibilizzatore dello scatto) cal. 30-06 Springfield (canna mm 600). Il modello dell'arma può essere denominato anche MOD. CZ 537 GRAND.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 ottobre 1995.

Al n. 6958 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» mod. CZ 550 (monogrilletto con sensibilizzatore dello scatto) cal. 270 Winchester (canna mm 600). Il modello dell'arma può essere denominato anche MOD. CZ 537 GRAND.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 ottobre 1995.

Al n. 7915 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» mod. CZ 550 (monogrilletto con sensibilizzatore dello scatto) cal. 243 Winchester (canna mm 600). Il modello dell'arma può essere denominato anche MOD. CZ 537 LUX.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 ottobre 1995.

Al n. 7916 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» mod. CZ 550 (monogrilletto con sensibilizzatore dello scatto) cal. 308 Winchester (canna mm 600). Il modello dell'arma può essere denominato anche MOD. CZ 537 LUX.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 ottobre 1995.

Al n. 8020 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» mod. CZ 550 Sport (mirino intercambiabile e diottria regolabile) cal. 308 Winchester (canna mm 650). Il modello dell'arma può essere denominato anche MOD. CZ 537 SPORT.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 24 ottobre 1995.

95A7557

Estinzione della parrocchia di S. Clemente, in Siena

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 viene estinta la parrocchia di S. Clemente, con sede in Siena; da detta data — a parziale modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 — nella circoscrizione territoriale della arcidiocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino sono comprese centonovantaquattro parrocchie aventi sede:

168 in comuni della provincia di Siena;

16 in comuni della provincia di Grosseto.

Il patrimonio di cui è titolare la parrocchia estinta è devoluto all'arcidiocesi di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

95A7577

Approvazione dello statuto del seminario arcivescovile «Beato Luigi Scrosoppi», in Udine

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 è stato approvato lo statuto del seminario arcivescovile «Beato Luigi Scrosoppi», con sede in Udine, datato 1° giugno 1995 e composto di quattordici articoli.

95A7578

Estinzione della casa di procura generale dell'Istituto fratelli missionari Terz'Ordine San Francesco d'Assisi, in Maslianico

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 è stata dichiarata estinta la casa di procura generale dell'Istituto fratelli missionari Terz'Ordine San Francesco d'Assisi, con sede in Maslianico (Como).

95A7579

Estinzione della Fondazione di religione denominata «Camera Maria», in Asti

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 è stata dichiarata estinta la Fondazione di religione denominata «Camera Maria», con sede in Asti.

95A7580

Estinzione della parrocchia di San Giovanni Battista in Toiano di Palaia

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 è stata dichiarata estinta la parrocchia di San Giovanni Battista, con sede in Toiano di Palaia (Pisa).

95A7581

Estinzione del Monastero delle monache agostiniane della SS. Annunziata, in Legino di Savona

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 è stato dichiarato estinto il Monastero delle monache agostiniane della SS. Annunziata, con sede in Legino di Savona.

95A7582

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Arezzo, Società cooperativa a r.l.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1995 il dott. Mario Pucci è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Arezzo, Soc. coop. a r.l. La liquidazione proseguirà secondo le ordinarie norme in vigore con l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio d'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267.

95A7585

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 dicembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1595,26
ECU	2038,26
Marco tedesco	1109,75
Franco francese	322,18
Lira sterlina	2455,42
Fiorino olandese	990,97
Franco belga	53,976
Peseta spagnola	13,017
Corona danese	286,35
Lira irlandese	2540,13
Dracma greca	6,713
Escudo portoghese	10,574
Dollaro canadese	1162,30
Yen giapponese	15,688
Franco svizzero	1382,37
Scellino austriaco	157,71
Corona norvegese	251,16
Corona svedese	241,98
Marco finlandese	369,36
Dollaro australiano	1182,89

95A7669

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 28 novembre 1995, l'Osservatorio geofisico sperimentale, con sede in Trieste, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ad acquistare un immobile denominato «Albergo Cristallo» situato in Sgonico (Trieste), frazione Borgo Grotta Gigante al n. 32, censito nel catasto terreni 1° della P.T. 840 di Gabrovizza e che in data 20 novembre 1986 con prot. n. 3270/86, è stata presentata al nuovo catasto edilizio urbano una variazione di destinazione d'uso da locale pubblico ad uffici pubblici e privati.

95A7587

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto AIC n. 739/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale OXIVENT (ossitropio bromuro) nella forma e confezione: aerosol dosato bomboletta spray da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione sopra indicata sono effettuati sia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., nella officina consortile di Regello (Firenze) sia dalla Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim am Rhein - Germania.

Ate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

aerosol dosato bomboletta da 10 ml;

N. A.I.C. 027439013 (in base 10) 0U5CX5 (in base 32),

classe: A:

prezzo L. 21.000.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione: una erogazione contiene: ossitropio bromuro 0,100 mg; eccipienti: lecitina di soia monofluorotriclorometano, difluorodiclorotremetano, tretrafluorodicloroetano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto NFR n. 740/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale TACHIPIRINA C nella forma: 12 compresse effervescenti per uso orale; (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni seguito indicate.

Titolare A.I.C: aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile A.C.R.A.F. S.p.a. sito in Ancona s.s. 16 Adriatica km 303.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

12 compresse effervescenti per uso orale;

N. A.I.C. 028818021 (in base 10) 0VHGM5 (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: paracetamolo mg 400, acido ascorbico mg. 200; eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico, mannitolo, acido fumarico saccarina sodica, aroma limone, polivinilpirrolidone, sodio docusato (nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica dell'influenza e delle affezioni febbrili di ogni tipo e genesi, quali: malattie esantematiche, da raffreddamento, infettive o di natura virale. Come analgesico nei processi reumatici articolari e muscolari, nelle nevralgie, nella cefalea e dismenorrea.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a obbligo prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto AIC n. 741/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale BACTROBAN NASALE (mupirocina sale di calcio) nella forma e confezione: tubo da 3 g di pomata al 2% per applicazione intranasale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate via Zambeletti (Milano) codice fiscale n. 05085580156.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal-Crawley-Inghilterra.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

tubo da 3 g di pomata al 2% per uso applicazione intranasale;

n. A.I.C. 028980011 (in base 10) 0VNDTC (in base 32);

classe: C.

Composizione: 100 g di pomata contengono: principio attivo. mupirocina sale di calcio g 2,15 corrispondente a mupirocina 2,0 g; eccipienti: vaselina; esteri della glicerina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato per l'eradicazione degli stafilococchi aurei a localizzazione nasale, compresi i ceppi di stafilococco aureo meticillino resistenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto AIC n. 742/1995 del 27 novembre 1995

Specialità medicinale SKF AWI 201 (mupirocina sale di calcio) nella forma e confezione: tubo da 3 g di pomata al 2% per uso topico per applicazione intranasale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate, via Zambeletti (Milano) codice fiscale n. 05085580156.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal-Crawley-Inghilterra.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

tubo da 3 g di pomata al 2% per uso topico per applicazione intranasale;

N. A.I.C. 028986014 (in base 10) 0VNLNY (in base 32);

classe: C.

Composizione: 100 g di pomata contengono: principio attivo: mupirocina sale di calcio g 2,15 corrispondente a mupirocina 2.00 g; eccipienti: vaselina; esteri della glicerina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato per l'eradicazione degli stafilococchi aurei a localizzazione nasale, compresi i ceppi di stafilococco aureo meticillino resistenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NCR n. 745/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale LOCALYN «Rinologico» e «Rinologico S.V.» nella confezione: flacone spray 20 ml (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento consortile, sito in Milano via M. Civitali n. 1; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società S.I.I.T S.r.l, nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n, 537/1993:

«Rinologico» flacone spray 20 ml;

A.I.C. n. 020163325 (in base 10) 0M7BRX (in base 32);

classe: C;

«Rinologico S.V.» flacone spray 20 ml;

A.I.C. n. 020163337 (in base 10) 0M7BS9 (in base 32),

classe: C.

Composizione:

100 ml di «Rinologico» contengono: principio attivo: fluocinolone acetonide mg 10; clonazolina cloridrato mg 20; eccipienti: acido citrico, benzalconio cloruro, polietilenglicole 4000, glicole propilenico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 spruzzata contiene: fluocinolone acetonide mg 0,006, clonazolina cloridrato 0,012;

100 ml di «Rinologico S.V.» contengono: principio attivo. fluocinolone acetonide mg 10; eccipienti: acido citrico, benzalconio cloruro, polietilenglicole 4000, glicole propilenico, sodio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 spruzzata contiene: fluocinolone acetonide mg 0,006.

Indicazioni terapeutiche: «Localyn Rinologico» è indicato nella terapia locale delle affezioni infiammatorie allergiche e vasomotorie delle cavità nasali e paranasali, quali: raffreddore comune e riniti catarrali in genere, riniti allergiche e vasomotorie, catarro tubarico, sinusiti e rinosinusiti catarrali, sinusiti e rinosinusiti allergiche e vasomotorie, riniti, sinusiti ed etmoiditi polipose, disturbi respiratori da deviazione del setto nasale o da ipertrofia dei turbinati.

«Localyn Rinologico» S.V. ha le stesse indicazioni, ma è preferibile nelle forme croniche, nei pazienti particolarmente sensibili all'impiego prolungato dei vasocostrittori e nei bambini.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto AIC n. 746/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale LEVOVIST nelle forme e confezioni: 1 flaconcino 4 gr + 1 fiala 20 ml + kit prelievo + siringa; 1 flaconcino 2,5 g + 1 fiala 20 ml + kit prelivo + siringa, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering AG (Berlino), rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli n. 1, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Berlino (Germania) Mullerstrasse 170/178.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino 4 gr + 1 fiala 20 ml + kit prelievo + siringa;

A.I.C. n. 031110012 (in base 10) 0XPDVW (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 400.000.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 flaconcino 2,5 gr + 1 fiala 20 ml + kit prelievo + siringa;

A.I.C. n. 031110024 (in base 10) 0XPDW8 (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 250.000.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 grammo di polvere contiene: Principio attivo: galattosio 999 mg, acido palmitico 1 mg, solvente acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: esami ecografici doppler mono e bidimensionali del flusso ematico in pazienti che presentano un segnale doppler di intensità insufficiente, ecocardiografia B-mode.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto AIC n. 747/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale DOLOCYL PLUS nella forma e confezione: 12 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati n. 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra indicata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile Sandoz-LPB-Samil, sito in Milano, via Quaranta n. 12.

Concessioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 029531011 (in base 10) 0W56W3 (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: principio attivo: ibuprofene 200 mg; pseudoefedrina cloridrato 30 mg; eccipienti: silice colloidale anidra, croscarmellosio, acido stearico, cellulosa microcristallina granulare (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); rivestimento: polietilenglicole 400, titanio biossido, idrossipropilmetilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per il sollievo momentaneo dei sintomi associati a sinusite, raffreddore comune, influenza, compresi congestione nasale, cefalea, febbre, dolori articolari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 748/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale PREST nelle forme e confezioni: 12 compresse 220 mg; 20 compresse 220 mg; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. negli stabilimenti consortili siti in Milano, via M. Civitali n. 1 e in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse 220 mg;

n. A.I.C. 029274014 (in base 10) 0VXCWY (in base 32);

classe: C;

20 compresse 220 mg;

n. A.I.C. 029274026 (in base 10) 0VXCXB (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni compressa rivestita 220 mg contiene: principio attivo: naprossene sodico mg 220; eccipienti: cellulosa microcristallina, povidone K 30; talco; magnesio stearato; filmatura: opadry blue YS 1-4215 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di mal di testa, mal di schiena, dolori articolari e muscolari, mal di denti, stati febbrili e malattie da raffreddamento. È inoltre indicato contro i dolori mestruali e i dolori di minore entità nell'artrite.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica-medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 749/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale DUOVENT nelle forme e confezioni: UDV 20 fialoidi soluzione inalatoria; Mite UDV 20 fialoidi soluzione inalatoria, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Boehringer Ingelheim Limited, nello stabilimento di Bracknell, Berkshire (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

UDV 20 fialoidi soluzione inalatoria 4 ml;

n. A.I.C. 025233038 (in base 10) 0S21NG (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 21.000.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativio 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

Mite UDV 20 fialoidi soluzione inalatoria 4 ml;

n. A.I.C. 025233040 (in base 10) 0S21NJ (in base 32);

Classe: C.

Composizione:

UDV 1 fialoide monodose 4 ml contiene: principio attivo: ipratropio bromuro 0,5 mg, fenoterolo bromidrato 1,25 mg; eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); soluzione isotonica senza conservanti;

Mite UDV 1 fialoide monodose 4 ml contiene: principio attivo: ipratropio bromuro 0,10 mg, fenoterolo bromidrato 0,25 mg; eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); soluzione isotonica senza conservanti.

Indicazioni terapeutiche: Duovent UDV e Mite UDV è un broncodilatatore indicato per:

a) trattamento sintomatico di attacchi asmatici;

b) profilassi dell'asma da sforzo;

c) trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con broncospasmo reversibile, quali, ad esempio, la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una concomitante terapia antinfiammatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 756/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale ISEPACIN nelle forme: fiala iniettabile da 50 mg/0,5 ml; da 100 mg/ml; da 250 mg/ml; da 500 mg/2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Schering-Plough, nello stabilimento sito in Herouville Saint-Clair (Francia); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala iniettabile 50 mg/0,5 ml;

n. A.I.C. 029307016 (in base 10) 0VYD48 (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 4.400.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 fiala iniettabile 100 mg/ml;

n. A.I.C. 029307028 (in base 10) 0VYD4N (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 8.500.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 fiala iniettabile 250 mg/ml;

n. A.I.C. 029307030 (in base 10) 0VYD4Q (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 20.900.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 fiala iniettabile 500 mg/2 ml;

n. A.I.C. 029307042 (in base 10) 0VYD52 (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H,

prezzo L. 41.800.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

una fiala 50 mg/0,5 ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 50 mg/0,5 ml; eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala 100 mg/ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 100 mg/ml; eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala 250 mg/ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 250 mg/ml; eccipienti: sodio citrato diidrato, sodio solfito anidro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala 500 mg/2 ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 500 mg/2 ml; eccipienti: sodio citrato diidrato, sodio solfito anidro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Isepacin» iniettabile:

è indicato nel trattamento delle infezioni causate da ceppi di microorganismi sensibili;

può essere usato in monoterapia o in associazione con altri antibiotici nel trattamento delle seguenti infezioni come indicato clinicamente: infezioni delle basse vie respiratorie-comprese polmoniti contratte in comunità o nosocomiali ed esacerbazioni acute della bronchite cronica. Infezioni intraaddominali - comprese peritonite, colecistite e colangite. Infezioni urinarie - comprese pielonefrite e infezioni complicate delle basse vie urinarie. Infezioni della pelle e delle strutture cutanee - comprese infezioni post-operatorie delle ferite, ascessi cutanei e cellulite. Setticemia - nelle infezioni che si sospetta siano sostenute da gram-negativi, la terapia con Isepacin iniettabile può essere iniziata prima di ottenere i risultati dei test di suscettibilità. Isepacin iniettabile è inoltre indicato per il trattamento delle infezioni sostenute da molti ceppi di microorganismi gram-negativi amikacina-resistenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 757/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale VIZAX nelle forme: fiala iniettabile da 50 mg/0,5 ml; da 100 mg/ml; da 250 mg/ml; da 500 mg/2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.C.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 03296950151.

Produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Schering-Plough, nello stabilimento sito in Herouville Saint-Clair (Francia); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Schering-Plough S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Comazzo (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala iniettabile 50 mg/0,5 ml;

n. A.I.C. 029514015 (in base 10) 0W4Q8Z (in base 32);

classe: A; per uso ospedaliero H;

prezzo L. 4.400.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 fiala iniettabile 100 mg/ml;

n. A.I.C. 029514027 (in base 10) 0W4Q9C (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 8.500.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 fiala iniettabile 250 mg/ml;

n. A.I.C. 029514039 (in base 10) 0W4Q9R (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 20.900.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 fiala iniettabile 500 mg/2 ml;

n. A.I.C. 029514041 (in base 10) 0W4Q9T (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H;

prezzo L. 41.800.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

una fiala 50 mg/0,5 ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 50 mg/0,5 ml; eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala 100 mg/ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 100 mg/ml; eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala 250 mg/ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 250 mg/ml; eccipienti: sodio citrato diidrato, sodio solfito anidro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala 500 mg/2 ml contiene: principio attivo: isepamicina solfato 500 mg/2 ml; eccipienti: sodio citrato diidrato, sodio solfito anidro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Vizax» iniettabile:

è indicato nel trattamento delle infezioni causate da ceppi di microorganismi sensibili;

può essere usato in monoterapia o in associazione con altri antibiotici nel trattamento delle seguenti infezioni come indicato clinicamente: infezioni delle basse vie respiratorie-comprese polmoniti contratte in comunità o nosocomiali ed esacerbazioni acute della bronchite cronica. Infezioni intraaddominali - comprese peritonite, colecistite e colangite. Infezioni urinarie - comprese pielonefrite e

infezioni complicate delle basse vie urinarie. Infezioni della pelle e delle strutture cutanee - comprese infezioni post-operatorie delle ferite, ascessi cutanei e cellulite. Setticemia - nelle infezioni che si sospetta siano sostenute da gram-negativi, la terapia con Vizax iniettabile può essere iniziata prima di ottenere i risultati dei test di suscettibilità. Vizax iniettabile è inoltre indicato per il trattamento delle infezioni sostenute da molti ceppi di microorganismi gram-negativi amikacina-resistenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NCR n. 758/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale TORA DOL nella confezione: 3 supposte 30 mg (nuova confezione di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Milano, via Matteo Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 supposte 30 mg;

n. A.I.C. 027253071 (in base 10) 0TZQBH (in base 32);

classe C.

Composizione: ogni supposta contiene: principio attivo: ketorolac trometamina mg 30 (pari a ketorolac... mg); eccipienti: gliceridi semisintetici solidi mg 970.

Indicazioni terapeutiche: «Tora Dol» supposte è indicato nel trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti di intensità moderata-grave: interventi chirurgici; affezioni muscoloscheletriche; dolore neoplastico; traumi; coliche renali e biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 759/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale ARTZ, nella forma fiala da 2,5 ml/25 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Seikagaku Kogyo Co Ltd. 1-5, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku Tokyo (Giappone), rappresentata in Italia dalla società Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano n. 157, codice fiscale 00468270582.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C, nello stabilimento sito in Tokio (Giappone), 1-5, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku.

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala da 2,5 ml/25 mg;

n. A.I.C. 028829012 (in base 10) 0VHTBN (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni fiala da 2,5 ml contiene: principio attivo: sodio ialuronato 25 mg; eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato dibasico, sodio fosfato monobasico $2H_2O$, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Artz» è indicato nelle gonartrosi (osteoartrosi degenerativa del ginocchio) di lieve e media gravità.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/92).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NCR n. 760/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale LIXIDOL nella confezione 3 supposte 30 mg (nuova confezione di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1.2, codice fiscale 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno.

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 supposte 30 mg;

n. A.I.C. 027257106 (in base 10) 0TZU8L (in base 32);

classe C.

Composizione: ogni supposta contiene: principio attivo: ketorolac trometamina mg 30 (pari a ketorolac... mg); eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Lixidol» supposte è indicato nel trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti di intensità moderata-grave: interventi chirurgici; affezioni muscoloscheletriche; dolore neoplastico; traumi; coliche renali e biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NCR n. 761/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale LOCALYN «Oto» nella confezione: flacone gocce 20 ml (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento consortile, sito in Milano, via Civitali n. 1; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società S.I.I.T S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone gocce 20 ml;

n. A.I.C. 020163349 (in base 10) 0M7BSP (in base 32);

classe: C.

Composizione:

100 ml contengono: principio attivo: fluocinolone acetonide g 0,025; neomicina solfato 325.000 u.i.; eccipienti: acido citrico, glicole propilenico, acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 goccia contiene: fluocinolone acetonide mg 0,01; neomicina solfato 130 u.i.

Indicazioni terapeutiche: otiti esterne. Dermoepidermiti ed eczemi del condotto uditivo. Trattamenti pre e post operatori di interventi sull'orecchio medio e sulla mastoide.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 637/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale ONCOTICE nella forma e confezione: fiale da 2 ml di polvere liofilizzata per instillazione intravescicale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Organon Teknika B.V. Boseind 15, 5281 RM Boxtel (Olanda) rappresentata in Italia dalla societa Organon Teknika S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia n. 15, codice fiscale n. 07962500158.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Organon Teknika B.V. Boseind 15, 5281 Boxtel (Olanda).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

3 fiale da 2 ml ciascuna contenente circa $5x10^8$ CFU di Tice BCG forma liofilizzata per intillazione intravescicale;

n. A.I.C. 028346017 (in base 10) 0V11P1 (in base 32);

classe C.

Composizione: una fiala di liofilizzato contiene: principio attivo: $5x10^8$ CFU di Tice BCG (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'Oncotice viene usato come trattamento del carcinoma primario in situ o di una recidiva delle cellule uroteliali piatte (CIS) della vescica, e come sussidio terapeutico dopo TUR di un carcinoma primario o recidiva del carcinoma delle cellule uroteliali superficiali della vescica stadio TA (grado 1, 2 o 3) o T1 (grado 1, 2 o 3).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale riservato esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto NFR. 763/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale OPTIRAY anche nelle preparazioni:

Optiray 240 x 50 ml siringhe preriempite pronte per l'uso;

Optiray 300 x 50 ml siringhe preriempite pronte per l'uso;

Optiray 300 x 30 ml siringhe preriempite pronte per l'uso; (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical Inc., St. Louis, MO, U.S.A. rappresentata in Italia dalla società BYK Gulden Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto n.1 , codice fiscale n. 00696360155.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni di cui sopra sono effettuate dalla società Mallinckrodt Medical Inc. nello stabilimento sito in Parenteral Plant in Raleigh, NC, U.S.A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

OPTIRAY 240:

10 siringhe preriempite da 50 ml pronte per l'uso;

n. A.I.C. 027674187 (in base 10) 0UDKLC (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 679.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

OPTIRAY 300:

10 siringhe preriempite da 50 ml pronte per l'uso;

n. A.I.C. 027674201 (in base 10) 0UDKLT (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 765.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità;

10 siringhe preriempite da 30 ml pronte per l'uso;

n. A.I.C. 027674199 (in base 10) 0UDKLR (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H) prezzo L. 459.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione:

OPTIRAY 240 x 50 ml: 1 ml di soluzione contiene: Ioversolo 509 mg pari a Iodio 240 mg; trometamina 3,6 mg; $EDTACaNa_2$ 0,2 mg; acqua p.p.i. q.b. a 1,0 ml;

OPTIRAY 300 x 30 e 50 ml: 1 ml di soluzione contiene: Ioversolo 636 mg pari a Iodio 300 mg; trometamina 3,6 mg; $EDTACaNa_2$ 0,2 mg acqua p.p.i. q.b. a 1,0 ml.

Indicazioni terapeutiche:

OPTIRAY 240 è indicato in angiografia cerebrale e flebografia;

OPTIRAY 300 è indicato in arteriografia cerebrale, periferica e viscerale è anche indicato in «contrast enhanced» TAC cerebrale e total body, urografia intravenosa, IV DSA.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura vietata la vendita al pubblico (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 819/1995 del 29 novembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TALOXA (felbamato) nelle forma:

compresse x mg 400 e x mg 600;

polvere per sospensione orale 600 mg/5ml, alle condizioni e con le specificazioni seguito indicate.

Titolare A.I.C: Schering-plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento:

per la forma farmaceutica sospensione sono effettuate nell'officina consortile Schering-plough S.p.a. Astra Italia S.p.a. S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a. sita in Cormazzo (Mi), e in alternativa dalla Schering-plough Labo N.V. Heist Op-Den-Berg Belgio;

per la forma farmaceutica compresse: la produzione il controllo e il confezionamento sono effettuate dalla Schering-plough Labo N.V. Heist Op-Den-Berg Belgio.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

40 compresse x mg. 400 per uso orale;

n. A.I.C. 030822023 (in base 10) 0XDMNV (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 122.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità:

40 compresse x mg 600 per uso orale;

n. A.I.C. 030822035 (in base 10) 0XDMN7 (in base 32);

classe: A;

prezzo L. 190.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità:

flacone da 230 ml per uso orale;

n. A.I.C. 030822011 (in base 10) 0XDMMV;

classe: A;

prezzo L. 218.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità.

Composizione:

1 compressa contiene: principio attivo. Felbamato 400 mg. Altri componenti: cellulosa microcristallina, amido progelatinizzato, lattosio, carbossimetilcellulosa sodica a legami crociati, magnesio, stearato;

1 compressa contiene: principio attivo. Felbamato 600 mg. Altri componenti: cellulosa microcristallina, amido progelatinizzato, lattosio, carbossimetilcellulosa sodica e legami crociati, magnesio, stearato;

5 ml di sospensione contengono: principio attivo. Felbamato 600 mg. Altri componenti: metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio benzoato, cellulosa microcristallina a carbossimetilcellulosa sodica, saccarina sodica sorbitolo, glicerolo, polisorbato 80, simeticone emulsione, Prosweet «G» 859, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Taloxa» non è indicato come trattamento antiepilettico di prima scelta. L'uso di «Taloxa» è raccomandato nelle indicazioni di seguito riportate, dopo un'accurata valutazione del rapporto rischio-beneficio in relazione alla discrasia ematica, in particolar modo anemia aplastica ed alla epatossicità. Il rischio potenziale associato all'uso di Taloxa dovrebbe essere soppesato contro i rischi associati all'assenza di trattamenti medici alternativi.

Terapia aggiuntiva per il trattamento di adulti e bambini di età pari o superiore a 4 anni portatori di sindrome di Lennox-Gastaut e che non siano controllati con altri antiepilettici o che manifestino intolleranza verso di essi.

Un'accurata valutazione dell'efficacia di «Taloxa» dovrebbe essere eseguita dopo 2 o 3 mesi di trattamento. Solo i pazienti che hanno ottenuto significativi miglioramenti clinici nelle convulsioni (per esempio una notevole riduzione nella frequenza delle convulsioni oppure nella loro gravità) durante tale periodo di tempo dovrebbero continuare il trattamento con Taloxa (vedere «Opportune precauzioni d'impiego»).

«Taloxa» dovrebbe essere usato solo sotto la sorveglianza di un neurologo oppure di un neuropediatra con esperienza nel trattamento dell'epilessia.

I pazienti devono essere informati prima dell'inizio del trattamento dei potenziali rischi associati all'uso di «Taloxa» (vedere «Opportune precauzioni d'impiego»).

I pazienti dovrebbero essere informati del fatto che l'uso di «Taloxa» è stato associato ad anemia aplastica e disfunzioni epatiche, entrambe condizioni potenzialmente fatali (vedere «Opportune precauzioni d'impiego»).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da centri specialistici pediatrici neurologici neuropsichiatrici, e di centri ospedalieri (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 833/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale ESMERON nelle forme e confezioni: 50 mg fialoidi x ml 5 uso e.v. e 100 mg fialoidi x ml 10 uso e.v., alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Organon Teknika B.V. di Boxtel (Olanda), rappresentata in Italia dalla Organon Teknika S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia n. 15, codice fiscale n. 07962500158.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla Società Titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Boseind, 15 - Boxtel (Olanda).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 fialoidi 50 mg/5 ml;

n. A.I.C. 029209018 (in base 10) 0VVDFU (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero (H);

prezzo L. 218.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinali;

10 fialoidi 100 mg/10 ml;

n. A.I.C. 029209020 (in base 10) 0VVDFW (in base 32);

classe: A per uso opsedaliero (H);

prezzo L. 363.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 25 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinali.

Composizione:

un fialoide da 5 ml contiene: principio attivo: bromuro di rocuronio: 50 mg; eccipienti: sodio acetato: 10 mg; cloruro di sodio: 16,5 mg; acido acetico glaciale q.b. a pH 4; acqua per iniezioni: 5 ml;

un fialoide da 10 ml contiene: principio attivo: bromuro di rocuronio: 100 mg; eccipienti: sodio acetato: 20 mg; cloruro di sodio: 33 mg; acido acetico glaciale q.b. a pH 4; acqua per iniezioni: 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: Esmeron è indicato come coadiuvante in anestesia chirurgica per facilitare l'intubazione endotracheale ed ottenere un miorilassamento nel corso dell'intervento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto NFR n. 836/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale TIMOPTOL (timololo maleato MSD) anche nella forma e confezione: XE 0,25% soluzione gelificante per uso oftalmica allo 0,25% e allo 0,50% flaconcino da 2,5 ml (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni seguito indicate.

Titolare A.I.C: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 00422760587.

Produttore: la produzione il controllo sono effettuate Merck Sharp & Dohme-Chibret-Clermond Ferrand Francia.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate nell'officina consortile delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. Neopharmed S.p.a., via Emilia 21 - Pavia.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

soluzione gelificante per uso oftalmica allo 0,25%;

n. A.I.C. 024278071 (in base 10) 0R4X1R (in base 32);

classe: C;

soluzione gelificante per uso oftalmica allo 0,50%;

n. A.I.C. 024278083 (in base 10) 0R4X23 (in base 32);

classe: C.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo timololo maleato 3,42 mg (pari a 2,5 mg di timololo base); eccipienti: gomma gellan mannitolo, trometamina, benzododecinio bromuro, acqua depurata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica);

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: principio attivo timololo maleato 6,84 mg (pari a 5,0 mg timololo base); eccipienti: gomma gellan mannitolo, trometamina, benzododecinio bromuro, acqua depurata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione endoculare elevata in:

pazienti con ipertensione oculare;

pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto;

pazienti afachici con glaucoma;

pazienti con glucoma secondario (alcuni casi);

pazienti con angolo stretto e con episodi precedenti di chiusura d'angolo, spontanea o iatrogena, nell'occhio controlaterale, in cui sia necessario ridurre la pressione endoculare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7533

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 664/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SELEPARINA:

6 e 10 fiale-siringa graduate da 0,6 ml;

6 e 10 fiale-siringa graduate da 0,8 ml;

6 e 10 fiale-siringa graduate da 1,0 ml.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Milano, via F. Testi, 330.

Resta confermata l'autorizzazione alla produzione precedentemente rilasciata.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 666/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: MODIEM:

polv. iniett. im. 500 mg;

polv. iniett. im. 1 g;

polv. iniett. ev. 1 g.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C. Piam S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre G. Semeria, 5.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina della società titolare dell'A.I.C. sita in Genova, via Padre G. Semeria, 5.

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 667/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: ROSSEPAR 10 flac.ni os ml. 10.

Titolare A.I.C.: K.B.R. S.r.l. Kroton Biologic Researches con sede legale e domicilio fiscale in Crotone (Catanzaro), corso Vittorio Emanuele, 73.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento terminale della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati presso l'officina della ditta faramaceutici ECOBI sita in Ronco Scrivia, Genova, via Bazzano, 26.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 668/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: NORMOPARIN:

10 fl. iv. 5000 UI 1 ml;

1 fiala iv. 25.000 UI 5 ml;

10 fiale sottocut. UI 5000 1 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Modifiche apportate: produttore: i controlli sul prodotto finito e il confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi sono effettuate anche presso l'officina della ditta titolare dell'A.I.C. sita in via S. Michele degli Scalzi, 73, Pisa.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 669/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: FRAXIPARINA:

6 fiale/siringhe da 3.075 U.I. AXA/0,3 ml;

6 fiale/siringhe da 4.100 U.I. AXA/0,4 ml.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38.

Modifiche apportate: regime di dispensazione. La nuova classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale Fraxiparina nelle varie confezioni è: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 670/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SELEPARINA:

6 fiale/siringhe da 3.075 U.I. AXA/0,3 ml;

6 fiale/siringhe da 4.100 U.I. AXA/0,4 ml.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifiche apportate: regime di dispensazione. La nuova classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale Saleparina nelle varie confezioni è: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 687/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DICLOFTIL, collirio allo 0,1% - flac. × ml 5.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione di cui trattasi sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa, via Carmignani, 2, invece che dalla società Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd. - Sagami Ohi Factory - Kanate Aza Minami, Ohi-machi, Ahigarakami-gum, Kanagawa Pref.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 689/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: EUPHYLLINA Ritardo - 30 confetti × mg 250.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Oranienburger Pharmawork GmbH (OPW) nello stabilimento sito in Oranienburg (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 690/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SULAMID 12 compresse × mg 50.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73.

Modifica apportata: produttore: modifica della ragione sociale della società estera produttrice da Laboratoires Delalande a Synthelabo Groupe con stabilimento sito in Quétigny (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 691/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DIDRONEL PMO, 14 compresse bianche × mg 400 + 76 compresse × mg 1250.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100.

Modifica apportata: produttore: la produzione delle compresse bianche × mg 400 di etidronato bisodico è ora effettuata anche dalla società Procter & Gamble Pharmaceuticals S.A. nello stabilimento sito il Longjumeau (Francia).

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 692/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DIDRO-KIT, 14 compresse bianche × mg 400 + 76 compresse × mg 1250.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385.

Modifica apportata: produttore: la produzione delle compresse bianche × mg 400 di etidronato bisodico è ora effettuata anche dalla società Procter & Gamble Pharmaceuticals S.A. nello stabilimento sito in Longjumeau (Francia).

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 693/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: VICKS SINEX nella forma e confezione: nebulizzatore flac. × ml 15.

Titolare A.I.C.: Richardson GmbH di Gross Gerau (Germania) rappresentata in Italia dalla società Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione sopraindicata sono ora effettuati anche dalla società Pharmasol Limited nello stabilimento sito in Andover, Hants, SP10 5 AZ (Gran Bretagna).

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 694/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: AFONGAN, tubo da g 15 e tubo da g 30 di crema all'1%.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Laboratoires Galderma nello stabilimento sito in Zone d'Activités de Montdésir - Alby sur Chéran - Francia.

Resta confermata l'autorizzazione alla produzione precedentemente rilasciata.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 696/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: INFANRIX DTPa:

1 fl. (0,5 ml) ml;

1 sirig. (0,5 ml);

10 flac. (0,5);

10 sirig. (0,5 ml);

25 flac. (0,5);

25 sirig. (0,5).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate: produttore: le fasi produttive relative all'infialamento, alle operazioni terminali di confezionamento ed al controllo sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla società Sachsisches Serumwerk GmbH nello stabilimento sito in Dresda (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 697/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: INOPAMIL:

40 compresse × 50 mg;

40 compresse × 100 mg;

20 compresse × 200 mg.

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10.

Modifica apportata: limitazione indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche sono limitate a insufficienza cardiaca lieve (classe Hyha II).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro trenta giorni.

Provvedimento n. 698/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SCANDINE:

40 compresse × 50 mg;

40 compresse × 100 mg;

20 compresse × 200 mg.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9.

Modifica apportata: limitazione indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche sono limitate a insufficienza cardiaca lieve (classe Hyha II).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro trenta giorni.

Decreto MCPR n. 832/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: TRIVEMIL emulsione iniettabile per infusione (flaconi da 500 e dal ml 1000).

Titolare A.I.C: Clintec Nutrition Clinique - Zone Industrielle d'Amilly - Montagirs - Francia, rappresentata in Italia dalla Società Clintec S.r.l., con sede e domicilio fiscale Milano, viale G. Richard, 5, codice fiscale n. 07270410587.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata: TRIVEMIL S;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni 100 ml di emulsione contengono: L-Isoleucina g 0,50, L-Leucina g 0,80, L-Lisina g 0,30, L-Metionina g 0,27, L-Fenilalanina g 0,30, L-Triptofano g 0,10, L-Treonina g 0,27, L-Valina g 0,50, L-Alanina g 1,00, L-Arginina g 0,10, L-Istidina g 0,15, Glicina g 0,80, L-Prolina g 0,60, L-Serina g 0,20, L-Tirosina g 0,05, Olio di

soia g 3,80, Lecitina di soia g 0,56, Sorbitolo g 10,00, Acido L-malico g 0,10, Acqua per preparazioni iniettabili q.b a 100 ml; apporto calorico: 1 Kcal/ml ovvero 1000 Kcal/l (= 4,2 MJ/l); Osmolarità: circa 1090 mOsm/l; pH: 7,5 - 8,2.

Numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone per ml 500: n. A.I.C.: 027025042 (in base 10) 0TSRNL (in base 32); classe *a)* per uso ospedaliero (H); prezzo L. 32.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone per ml 1000: n. A.I.C.: 027025055 (in base 10) 0TSRNZ (in base 32); classe *a)* per uso ospedaliero (H); prezzo L. 59.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ospedali e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati non possono essere più venduti a partire dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto MCPR n. 834/1995 del 29 novembre 1995

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata MENABIL COMPLEX, nelle forme e confezioni: flacone sciroppo × 200 g e 40 confetti, rilasciata alla società A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale n. 00395270481, sono apportate le seguenti modifiche:

per la preparazione sciroppo: composizione: la composizione dei principi attivi e degli eccipienti è ora la seguente: 100 g di sciroppo contengono: principi attivi: acido α-(l-idrossicicloesil) butirrico 0,100 g, rabarbaro estratto secco 0,500 g, cascara sagrada estratto secco 0,500 g, boldina 0,004 g. Eccipienti: fruttosio, glicerolo, sorbitolo, anice stellato estratto fluido, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, menta piperita olio essenziale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

per la preparazione confetti: forma farmaceutica e confezione: in sostituzione dei 40 confetti è ora autorizzata la confezione e preparazione: 25 compresse rivestite; composizione: la composizione dei principi attivi e degli eccipienti è ora la seguente: una compressa rivestita contiene: principi attivi: acido α - (l-idrossicicloesil) butirrico 15,0 mg, rabarbaro estratto secco 75,0 mg, cascara sagrada estratto secco 75,0 mg, boldina 0,6 mg.; eccipienti: amido pregelatinizzato, silice precipitata, sodio amido glicolato, magnesio stereato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, talco, polietilenglicole, clorofilla idrosolubile, menta piperita olio essenziale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Denominazione: specialità medicinale è ora denominata MENABIL sciroppo e MENABIL compresse.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sciroppo × g 200: n. A.I.C. n. 020571030 (in base 10) 0MMSWQ (in base 32), classe: C;

25 compresse rivestite: n. A.I.C. n. 020571042 (in base 10) 0MMSX2 (in base 32), classe: C.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto MTR n. 835/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: AVYCLOR (aciclovir), nella preparazione e confezione:

25 compresse × 200 mg:

A.I.C. n. 028516019 (in base 10) 0V67PM (in base 32);

25 compresse x 400 mg:

A.I.C. n. 028516021 (in base 10) 0V67PP (in base 32);

crema 5% tubo da 3 g:

A.I.C n. 028516033 (in base 10) 0V67Q1 (in base 32).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Salerno, via Piacenza, 76, codice fiscale n. 02732270653;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati sia dalla società ora titolare l'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano) sia dalla società Salus Researches nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496, ove ne veniva già effettuata la preparazione;

Numeri A.I.C.:

25 compresse × 200 mg:

A.I.C. n. 028516060 (in base 10) 0V67QU (in base 32);

25 compresse × 400 mg:

A.I.C n. 028516072 (in base 10) 0V67R8 (in base 32);

crema 5% tubo da 3 g:

A.I.C. n. 028516084 (in base 10) 0V67RN (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le confezioni della specialità medicinale di cui sopra al presente decreto, contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C., potranno essere dispensate al pubblico solo a decorrere dalla data che la nuova società titolare dell'A.I.C. comunicerà alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nella parte seconda ed al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La succitata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* di cui al comma precedente, dovrà effettuarsi non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio di vendita al pubblico.

I lotti della specialità medicinale prodotti, contraddistinti dai nuneri di A.I.C. in precedenza attribuiti, potranno essere dispensati al pubblico solo fino alla data di immissione in commercio delle confezioni riportanti il nuovo titolare A.I.C. e i nuovi numeri di A.I.C.

Decreto MCR n. 868/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: MIONIDIN (tizanidina cloridrato), nella forma e confezione da 30 compresse × mg 2.

Titolare A.I.C.: Wander S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Meucci, 39, codice fiscale n. 00756550158.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse × mg 2 è autorizzata la confezione 15 compresse × mg 2;

numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

15 compresse × mg 2: A.I.C. n. 028019089 (in base 10) 0UR2DK (in base 32);

classe: C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR n. 869/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: TERNELIN (tizanidina cloridrato), nella forma e confezione: 30 compresse × mg 2.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale n. 07195130153.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse × mg 2 è autorizzata la confezione 15 compresse × mg 2;

numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

15 compresse × mg 2: A.I.C. n. 027290055 (in base 10) 0U0UG7 (in base 32);

classe: C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR n. 870/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: SIRDALUD (tizanidina cloridrato), nella forma e confezione: 30 compresse × mg 2.

Titolare A.I.C.: Società Samil S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Piemonte, 32, codice fiscale n. 00404510588.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse × mg 2 è autorizzata la confezione 15 compresse × mg. 2;

numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

15 compresse × mg 2: A.I.C. n. 025852056 (in base 10) 0SNY4S (in base 32);

classe: C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7534

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 222, adottata in data 8 novembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Piero Orlandi conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A7591

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 5 0 9 5 *

L. 1.300